

**CAMERA DEI DEPUTATI** N 2252**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPINI, DE MARTINO, MAMMÌ, TEODORI, SIGNORILE,  
LABRIOLA, COVATTA***Presentata l'8 gennaio 1981*

Nuove norme per le istituzioni di alta cultura operanti  
nel campo della ricerca storica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Scopo della presente proposta di legge è la riforma dell'ordinamento da cui sono rette le istituzioni di alta cultura operanti nel campo degli studi storici mediante l'abolizione definitiva delle norme introdotte a suo tempo dal regime fascista per asservire tali istituzioni ai propri fini e la loro sostituzione con altre norme, coerenti con i principi democratici in genere e con la Costituzione in particolare, funzionali alle esigenze attuali degli studi storici nel nostro paese, e adeguate alla situazione creata dopo l'attuazione delle Regioni. Una riforma di tal genere è attesa oramai da lunghi anni. In risposta a sollecitazioni del II Convegno delle Deputazioni e Società di Storia Patria del 1964 e del III Convegno delle deputazioni e società di storia patria del 1965, il presidente della Giunta centrale degli studi storici allora in carica nominò nel 1966 una commissione di illu-

stri docenti universitari di discipline storiche per studiare il problema della riforma dell'ordinamento della ricerca storica e nel 1967 tale commissione produsse un progetto di legge, che riscosse larghi consensi negli ambienti culturali interessati alla questione. Tale progetto fu però accantonato a causa delle note vicende del successivo anno 1968 e dalla urgenza allora determinatasi di dare ai problemi universitari una considerazione prioritaria rispetto ad ogni altro problema di organizzazione dell'alta cultura. Con la presente proposta di legge, in conclusione, si vuole portare al suo compimento un corso riformatore, che è ormai maturo da tempo, riutilizzando il valido lavoro svolto nel 1966-1967 dalla commissione di esperti nominata dal presidente della Giunta centrale degli studi storici e aggiornandolo, ove necessario, specie per quanto riguarda le Regioni.

Per quanto concerne le singole materie considerate nella presente proposta di legge, va sottolineata in primo luogo l'importanza della Giunta centrale degli studi storici sul piano dei rapporti internazionali. Rientra invero tra i suoi compiti l'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dalla sua partecipazione al *Comité International des Sciences Historiques*. E tra questi ultimi ha rilevanza e delicatezza tutte particolari la presenza di delegazioni di storici italiani ai congressi internazionali, che vengono tenuti periodicamente sotto gli auspici del *Comité* anzidetto. Non v'è infatti bisogno di molte parole per comprendere quali implicazioni ciò abbia per il prestigio internazionale del nostro paese in un ordine di studi in cui il confronto politico e ideologico e di fatto inevitabile. Tanto più incongruente appare pertanto che un organo, cui sono affidate funzioni così cariche di responsabilità, sia ancora retto, almeno sostanzialmente, da quanto disposto dai regi decreti-legge 20 luglio 1934, n. 1226 e 25 febbraio 1935, n. 107, in cui si riflettono lo spirito autoritario e il principio gerarchico del regime fascista.

Considerazioni non dissimili debbono farsi anche a proposito degli istituti storici nazionali. Va anche notato che nel-

l'ordinamento vigente vi sono incongruenze come la presenza dell'Istituto Italiano di Numismatica, a fianco degli Istituti Storici veri e propri (Forse per un riguardo particolare alla passione collezionistica del re Vittorio Emanuele III).

La presente proposta di legge vuole pertanto riformare le strutture sia della giunta centrale degli studi storici, sia degli istituti storici nazionali, mediante l'istituzione di organi dirigenti a carattere collegiale ed elettivo, onde assicurare che trovino il necessario riconoscimento le migliori competenze scientifiche.

Per quanto riguarda le deputazioni di storia patria (ovvero le società di storia patria che ne fanno le veci là dove non esiste una deputazione) è ovvia l'incongruenza dell'ordinamento attuale, che collega tali istituzioni al Governo della Repubblica, laddove esse svolgono unicamente funzioni di carattere regionale. Infatti non si è mai provveduto ad un aggiornamento dopo l'attuazione delle regioni. La presente proposta di legge mira dunque in primo luogo a sanare tale incongruenza ed in secondo luogo ad avviare le deputazioni di storia patria verso un minimo di disciplina comune, pur nel rispetto della loro piena autonomia scientifica e delle peculiari esigenze di ogni ambito locale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI

##### ART 1

Nel quadro della presente legge hanno competenza a darsi ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, le seguenti istituzioni di alta cultura operanti nel campo della ricerca storica

- a) la Giunta centrale per gli studi storici,
- b) gli Istituti storici nazionali,
- c) le Deputazioni di storia patria

Le predette istituzioni hanno personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 11 del codice civile

### TITOLO II

#### GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI

##### ART 2

La Giunta centrale per gli studi storici

- a) incoraggia la ricerca scientifica nelle discipline storiche,
- b) promuove, salve le rispettive autonomie, l'attività di studio e di ricerca degli Istituti nazionali e delle Deputazioni,
- c) coordina la predetta attività per la parte da essa finanziata,
- d) coordina la propria azione con quella del Consiglio nazionale delle ricerche,
- e) organizza congressi storici nazionali,

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

f) cura l'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dalla partecipazione al Comitato internazionale di scienze storiche, e provvede alla designazione dei delegati titolari, nonché dei delegati aggiunti,

g) assolve compiti d'informazione scientifica

## ART 3

La Giunta centrale per gli studi storici è composta

a) dai presidenti degli Istituti storici nazionali,

b) dal direttore generale delle Accademie e Biblioteche o da un suo rappresentante,

c) dal direttore generale degli Archivi di Stato o da un suo rappresentante,

d) da sei membri eletti dai presidenti delle Deputazioni,

e) da nove professori universitari delle discipline di cui all'annessa Tabella B eletti fra i professori di ruolo, fuori ruolo o in pensione, dai membri degli Istituti storici nazionali considerati come un unico collegio elettorale

Le elezioni di cui alle lettere d) ed e) sono indette dalla Giunta e potranno essere effettuate anche per corrispondenza. Ogni elettore indicherà nella scheda elettorale al massimo quattro nominativi per l'elezione di cui alla lettera d) e sei nominativi per l'elezione di cui alla lettera e)

I membri elettivi della Giunta durano in carica un quinquennio. In caso di vacanza di uno dei seggi elettivi subentra il primo fra i non eletti.

## ART 4

La Giunta elegge nel proprio seno un presidente, con compiti di rappresentanza esterna della Giunta, un vice-presidente, due consiglieri, un segretario generale. Essi sono scelti fra i membri di cui all'arti-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

colo precedente, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, e compongono il Consiglio di presidenza

Il Consiglio di presidenza cura la gestione degli affari ordinari e l'esecuzione delle deliberazioni della stessa

Il Consiglio di presidenza dura in carica un quinquennio. La rielezione consecutiva dei suoi membri è ammessa una sola volta

## ART 5

La Giunta approva ogni anno, su proposta del Consiglio di presidenza, il proprio bilancio preventivo, il conto consuntivo, il rendiconto morale

Per la tenuta della contabilità e per la predisposizione dello schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo, la Giunta nomina un segretario amministrativo

Il segretario amministrativo sovrintende inoltre ai servizi amministrativi e all'economato, cura il protocollo, redige i verbali delle riunioni

## ART 6

Per i controlli di contabilità, il Ministro del tesoro nomina un collegio dei revisori dei conti

I revisori dei conti durano in carica quanto il Consiglio di presidenza

## ART 7

La Giunta centrale per gli studi storici può formare commissioni speciali per l'esecuzione dei compiti attinenti alle materie di sua competenza, chiamando a farne parte eventualmente persone estranee alla Giunta. Analogamente dispone qualora intenda promuovere inchieste su problemi relativi allo stato degli studi e della ricerca storica

## ART 8

La Giunta centrale per gli studi storici delibera un proprio statuto, che è approvato con decreto del Presidente della Repubblica

La Giunta ha inoltre la facoltà di approvare un regolamento interno, contenente, tra l'altro, disposizioni integrative in ordine alle commissioni e alle inchieste di cui al precedente articolo, nonché la disciplina delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai membri della Giunta

Il regolamento interno è approvato nelle forme previste per lo statuto

### TITOLO III

#### ISTITUTI STORICI NAZIONALI

##### ART 9

Gli Istituti storici nazionali sono

a) l'Istituto italiano per la storia antica,

b) l'Istituto storico italiano per il Medioevo,

c) l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea,

d) l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano

##### ART 10

Gli Istituti storici nazionali promuovono la ricerca storica nel settore di rispettiva competenza curando in particolare l'edizione sistematica delle fonti e la pubblicazione di lessici, repertori e studi ad esse inerenti

Possono inoltre conferire incarichi speciali di ricerca scientifica, da espletarsi anche fuori dell'istituto

##### ART 11

Gli Istituti sovrintendono alle rispettive scuole storiche nazionali istituite presso di essi ed aventi per fine la formazione scientifica ed il perfezionamento di giovani particolarmente dotati, mediante l'organizza-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione di seminari, corsi, conferenze o altre forme di studio e ricerca

Resta fermo quanto disposto in tema di comandi presso le scuole storiche dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3011, dal regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157 e dal regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107 e relativi regolamenti

Alle scuole storiche possono essere ammessi anche liberi studiosi

## ART 12

Il parere dell'Istituto storico nazionale competente per materia è obbligatorio nei casi di creazione di nuovi musei storici nazionali

Se la materia cui si riferisce la raccolta del museo interessa più istituti, o non rientra fra quelle attribuite alla competenza degli Istituti storici nazionali esistenti, il parere viene dato dalla Giunta centrale per gli studi storici

## ART 13

Organo fondamentale di ogni istituto è il Collegio dei membri

Hanno titolo per far parte del Collegio dei membri tutti i professori universitari, in ruolo, fuori ruolo o in pensione, di discipline storiche, riconosciute ed elencate come tali nella annessa Tabella B, rientranti fra le materie oggetto della competenza dell'Istituto

Ogni professore interessato potrà appartenere in qualità di membro ad un solo istituto, secondo un'opzione libera sottoposta alla verifica del Collegio dei membri in carica. L'opzione è revocabile con preavviso di sei mesi

Il Collegio dei membri di ogni istituto può cooptare fino a dieci studiosi di chiara fama

## ART 14

Il Collegio dei membri dell'Istituto si riunisce una volta all'anno. Le sue deliberazioni sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RITIAZIONI — DOCUMENTI

dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti

Sono ammesse deleghe, ma non in numero superiore a due per ogni partecipante

Il Collegio ha le seguenti competenze

a) approva ogni anno il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed il rendiconto morale, su proposta del Consiglio direttivo,

b) elegge nel suo ambito sette componenti del consiglio direttivo, che durano in carica un quinquennio, e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta,

c) approva i programmi di studio e di ricerca predisposti dal consiglio direttivo,

d) avanza proposte per il miglior ordinamento e per il progresso della ricerca storica nel settore di competenza dell'Istituto,

e) delibera i regolamenti dell'Istituto e delle scuole

Gli atti di cui alle lettere a) e c) sono comunicati alla Giunta centrale per gli studi storici

## ART 15

Il Consiglio direttivo dell'Istituto è composto

a) dai sette membri elettivi di cui all'articolo 14, lettera b),

b) dal presidente, dal vicepresidente e dal direttore della scuola cessati dalla carica, limitatamente al quinquennio successivo alle scadenze dei rispettivi mandati,

c) dai tre professori universitari di ruolo più anziani fra i membri del Collegio

## ART 16

Il Consiglio direttivo designa tra i propri componenti il presidente dell'Istituto, il vice-presidente e il direttore della Scuo-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la Essi durano in carica quanto i membri di cui all'articolo 14, lettera b), e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica

La rielezione consecutiva è ammessa una sola volta

Il presidente ha la rappresentanza esterna dell'Istituto e ne ha la responsabilità della direzione scientifica e della gestione, nei limiti previsti dallo statuto e dalla presente legge

## ART 17

Il Consiglio direttivo dell'Istituto nomina un segretario amministrativo che predispone lo schema del bilancio e del conto consuntivo, tiene la contabilità, sovrintende ai servizi amministrativi e all'economato, cura il protocollo e redige i verbali

## ART 18

Per i controlli di contabilità, il Ministro del tesoro nomina per ogni Istituto un collegio dei revisori dei conti

I revisori dei conti durano in carica quanto i membri elettivi di cui all'articolo 14, lettera b)

## ART 19

Ogni Istituto ha un proprio statuto, deliberato dal Collegio dei membri e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere della Giunta centrale per gli studi storici

Nello statuto può essere prevista una organizzazione periferica dell'Istituto. In tal caso gli organi periferici possono essere rappresentati nel Consiglio direttivo

Nelle stesse forme previste per lo statuto, può essere approvato un regolamento interno per ciascun Istituto. Nel regolamento sono disciplinati, tra l'altro, le indennità, i gettoni di presenza e i rimborsi spese spettanti ai membri dell'Istituto in relazione alle cariche ricoperte e alle funzioni espletate

## TITOLO IV

## DEPUTAZIONI DI STORIA PATRIA

## ART 20

Le Deputazioni di storia patria hanno il compito di promuovere gli studi storici relativi alle aree di rispettiva competenza

Esse inoltre

a) curano e promuovono la raccolta e la pubblicazione scientifica delle fonti storiche,

b) collaborano con le autorità preposte alla tutela del patrimonio storico e con gli istituti universitari preposti all'insegnamento e alla ricerca storica,

c) favoriscono ogni altra iniziativa connessa alle ricerche storiche che si svolga in sede locale,

d) esprimono, ove richieste, il proprio parere per la istituzione di musei storici locali, anche avvalendosi della collaborazione delle Società storiche di cui all'articolo 31

Restano ferme le competenze delle Deputazioni di storia patria in materia di toponomastica, ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1188

## ART 21

La regione e gli enti locali si avvalgono dell'opera e della consulenza delle Deputazioni ai fini della salvaguardia dei centri storici, dei complessi monumentali e ambientali, dei beni culturali in genere

Le amministrazioni stesse, nell'ambito delle rispettive competenze, dispongono la nomina di rappresentanti delle Deputazioni in seno ad organismi consultivi costituiti per le finalità di cui al precedente comma

## ART 22

Assumono la denominazione di Deputazione di storia patria le istituzioni elencate nella tabella A) allegata alla presente legge

Nelle regioni nelle quali non operi almeno una delle istituzioni di cui al precedente comma, la Giunta centrale per gli studi storici o, in difetto di questa, le società storiche operanti a livello regionale o locale promuovono la costituzione di una nuova Deputazione di storia patria, con competenza estesa all'intero territorio regionale

La costituzione di nuove Deputazioni di storia patria avviene con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme provvedimento deliberato dal consiglio regionale. La deliberazione del consiglio deve essere comunque presa sentito il parere della Giunta centrale per gli studi storici

Con la stessa procedura di cui al precedente comma può inoltre essere disposta la fusione tra più Deputazioni di storia patria operanti nell'ambito di una medesima regione. Analoga procedura si applica per la istituzione di sezioni locali di Deputazioni di storia patria aventi competenza per l'intero territorio regionale

## ART 23

Ogni Deputazione è composta

a) da un numero chiuso di deputati, eletti dai deputati in carica fra i cultori di studi storici,

b) da deputati emeriti, considerando tali tutti i deputati al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età

I deputati di cui alla lettera a), qualora trasferiscano la loro residenza fuori dalla regione interessata, sono considerati in soprannumero

I deputati emeriti sono ugualmente considerati in soprannumero e conservano l'elettorato attivo e passivo

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Della Deputazione fanno inoltre parte

1) i corrispondenti, scelti in numero non superiore al doppio di quello dei deputati fra quanti in Italia e all'estero sono in grado di contribuire all'attività della Deputazione,

2) gli eventuali soci benemeriti e onorari,

3) gli aderenti, in numero illimitato, intendendo per tali le persone qualificate che si propongono di seguire l'attività della Deputazione e che versano la relativa quota di associazione

I membri di cui al primo comma, lettera a), sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale. Gli altri membri, di cui al primo comma, lettera b), e al quarto comma, numeri 1) e 2), sono nominati con atto del Presidente della Deputazione

## ART 24

Il numero dei deputati di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo precedente è stabilito nello statuto di ciascuna Deputazione, tenendo conto del numero e dell'importanza delle istituzioni di ricerca storica operanti nel territorio sul quale la Deputazione esplica la propria attività

## ART 25

Ogni Deputazione è retta da un Consiglio direttivo, che dura in carica cinque anni, composto da un presidente, un vicepresidente, un segretario, un tesoriere e tre membri. Le cariche di segretario e di tesoriere sono cumulabili

Il Consiglio direttivo delle Deputazioni provvede ogni anno entro il mese di novembre a compilare il bilancio preventivo e, entro il mese di gennaio, il conto consuntivo. Essi devono venir esposti nella sede delle Deputazioni

Al presidente ed ai membri del Consiglio direttivo non spetta per le funzioni esercitate alcuna indennità

## ART 26

Le Deputazioni di storia patria tengono adunanze interne ed adunanze generali

Alle adunanze interne partecipano soltanto i deputati, alle adunanze generali anche i soci delle varie categorie e gli aderenti

## ART 27

Le adunanze interne sono convocate almeno una volta l'anno e in ogni caso quando lo richieda almeno un terzo dei deputati in carica. Esse approvano il bilancio preventivo e il conto consuntivo, provvedono alla nomina di nuovi deputati, dei corrispondenti, dei soci onorari, eleggono i membri del Consiglio direttivo e conferiscono ad essi i rispettivi incarichi, nominano i revisori dei conti nei limiti, nel numero e secondo le modalità stabilite dallo statuto. Le adunanze interne deliberano inoltre lo statuto, su iniziativa del Consiglio direttivo o, in difetto, di un terzo dei deputati

## ART 28

Le Deputazioni compilano ogni anno un piano di lavoro, sulla base delle proposte avanzate anche dai singoli membri

I piani di lavoro, corredati di relazione illustrativa, vengono inviati per conoscenza alla Giunta centrale per gli studi storici, che ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni nel merito

Il presidente della Giunta centrale per gli studi storici riunisce annualmente i presidenti delle Deputazioni al fine di discutere i problemi di comune interesse

## ART 29

Ogni Deputazione di storia patria ha un proprio statuto, soggetto ad approvazione da parte del consiglio regionale, sentito il parere della Giunta centrale degli studi storici

## ART 30

Un esemplare di tutte le pubblicazioni delle Deputazioni di storia patria, nonché delle Società di cui al successivo articolo, è inviato alla Giunta centrale per gli studi storici

## TITOLO V

## ALTRE ISTITUZIONI

## ART 31

Assumono la denominazione di Società di storia patria quei sodalizi che esplicano la loro attività almeno a livello provinciale e che abbiano offerto prova d'idoneità a svolgere ricerche storiche nel territorio oggetto della loro attività

Il giudizio circa l'idoneità di cui al comma precedente viene espresso con adeguata motivazione dalla Giunta centrale per gli studi storici

Le Società di storia patria saranno elencate in un apposito albo tenuto e aggiornato dalla Giunta centrale per gli studi storici

Le Società di storia patria sono tenute a collaborare con la Giunta centrale, con le Deputazioni e con gli Enti preposti alla tutela del patrimonio storico-culturale

## TITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI E  
TRANSITORIE

## ART 32

La carica di presidente della Giunta centrale è incompatibile con quella di presidente di Istituto storico nazionale qualora esso venga eletto fra gli appartenenti a tali categorie, dovrà optare fra le due cariche entro il termine perentorio di un mese

## ART 33

Alla Giunta centrale, agli Istituti storici nazionali, alle Deputazioni e alle Società storiche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 31 è concessa franchigia postale

## ART 34

Con apposita legge sarà disciplinato l'Istituto italiano di numismatica. Fino all'emanazione di essa permangono in vigore le attuali disposizioni di legge

## ART 35

Nel caso che gli statuti delle Deputazioni da emanarsi in esecuzione della presente legge prevedano, ai sensi dell'articolo 24, un numero di deputati minore di quello dei titolari attuali, i deputati di nomina più recente saranno considerati in soprannumero. Non si procederà a nuove nomine fino al riassorbimento dei soprannumerari

## ART 36

Nella prima formazione dell'albo di cui all'articolo 31, la Giunta centrale per gli studi storici potrà includervi Società di storia patria operanti anche su area minore di quella provinciale, le quali abbiano offerto segnalate prove di idoneità a svolgere ricerche storiche a livello scientifico

## ART 37

Al finanziamento della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutati in lire 270 000 000 si provvede con una riduzione di pari importo del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario

## TABELLA A

Deputazione di storia patria per gli Abruzzi (L'Aquila) — Deputazione di storia patria per la Calabria (Reggio Calabria) — Deputazione provinciale ferrarese di storia patria (Ferrara) — Deputazione di storia patria per il Friuli (Udine) — Deputazione di storia patria per la Lucania (Potenza) — Deputazione di storia patria per le Marche (Ancona) — Deputazione di storia patria per le province modenesi (Modena) — Deputazione di storia patria per le province parmensi (Parma) — Deputazione di storia patria per le province di Romagna (Bologna) — Deputazione di storia patria per la Sardegna (Cagliari) — Deputazione di storia patria per le Venezie (Venezia) — Deputazione Subalpina di storia patria (Torino) — Deputazione di storia patria per la Toscana (Firenze) — Deputazione di Storia patria per l'Umbria (Perugia) — Società istriana di archeologia e storia patria (Venezia) — Società ligure di storia patria (Genova) — Società napoletana di storia patria (Napoli) — Società storica lombarda (Milano) — Società storica pisana (Pisa) — Società di storia patria per la Puglia (Bari) — Società romana di storia patria (Roma) — Società siciliana di storia patria (Palermo) — Società di storia patria per la Sicilia orientale (Catania) — Società di storia patria di Terra di Lavoro (Caserta)

## TABELLA B

## ELENCO DELLE DISCIPLINE STORICHE

Antichità greche e romane  
Antichità sarde  
Assiriologia ed archeologia orientale  
Egittologia  
Etruscologia e antichità italiane  
Filologia e storia bizantina  
Islamistica  
Paleografia e diplomatica  
Storia  
Storia contemporanea  
Storia dei partiti e dei movimenti politici  
Storia dei trattati e politica internazionale  
Storia del cristianesimo  
Storia del diritto italiano  
Storia del diritto romano  
Storia della Chiesa  
Storia delle dottrine politiche  
Storia delle religioni  
Storia del Risorgimento  
Storia e civiltà musulmana  
Storia economica  
Storia e geografia dell'Asia orientale  
Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici  
Storia greca  
Storia greca e storia romana  
Storia medioevale  
Storia medioevale e moderna  
Storia moderna  
Storia romana